Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 13 maggio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1966.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato delle corvette « Salvatore Todaro » ed « Umberto Grosso ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Le corvette « Salvatore Todaro » ed « Umberto Grosso » vengono iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 25 aprile 1966.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1966

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1966
Registro n. 17 *Difesa-Marina, foglio n.* 298

(4131)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1966.

Sostituzione dei membri dell'INA in seno al Comitato di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 1958, n. 167, riguardante la sostituzione di alcuni componenti effettivi e supplenti del Comitato di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1961, n. 293, riguardante la composizione del Comitato di cui agli articoli 9 e 30 della legge 5 luglio 1961, n. 635;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1964, n. 95, riguardante la nomina di un membro supplente del Comitato di cui agli articoli 9 e 30 della legge 5 luglio 1961, n. 635;

Vista la comunicazione del 22 febbraio 1966 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni con la quale vengono designati, quali propri rappresentanti in seno al Comitato di cui alla ripetuta legge 5 luglio 1961, n. 635, l'avvocato Tommaso Silvestri, capo del Servizio gestioni speciali danni, come membro effettivo, in sostituzione del dott. Carlo Casali, direttore generale, impossibilitato a partecipare alle riunioni del richiamato Comitato a causa di onerosi impegni di lavoro, e il dott. Walter Brachetti, ispettore superiore, come membro supplente, in sostituzione dell'avv. Tommaso Silvestri;

Decreta:

L'avv. Tommaso Silvestri, capo del Servizio gestioni speciali danni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, è nominato membro effettivo, in sostituzione del dottor Carlo Casali e il dott. Walter Brachetti, ispettore superiore dello stesso Istituto, è nominato membro supplente, in sostituzione dell'avv. Tommaso Silvestri, del Comitato di cui agli articoli 9 e 30 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1966

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

(4068)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale Iodarseno con fosforo della ditta Laboratori farmaceutici Ifarm di Napoli. (Decreto di revoca n. 4004/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 29 ottobre 1958, con il quale veniva registrata al n. 14298 la specialità medicinale Iodarseno con fosforo Ifarm sciroppo gr. 150 a nome della ditta Laboratori farmaceutici Ifarm, con sede in Napoli, via San Giuseppe dei Nudi, 77, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1931, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Iodarseno con fosforo nella seguente preparazione sciroppo gr. 150 registrata al n. 14298 in data 29 ottobre 1958 a nome della ditta Laboratori farmaceutici Ifarm di Napoli.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Napoli è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(4084)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Mestrual Gelmi » compresse, della ditta Gelmi Erminio di Torino. (Decreto di revoca n. 4005/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 agosto 1951, con il quale veniva registrata al n. 5153 la specialità medicinale « Mestrual Gelmi » compresse, a nome della ditta Gelmi Erminio (Eredi) con sede in Torino, via Amedeo Peyron, 44-*bis* prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Mestrual Gelmi » nella seguente preparazione: compresse da gr. 0,50 e compresse da grammi 0,25 registrata al n. 5153 in data 17 agosto 1951 a nome della ditta Gelmi Erminio (Eredi) di Torino.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(4085)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Cutesil I.E.M.A. » flacone 150 gr. per uso veterinario, della ditta I.E.M.A. di Ranica (Bergamo). (Decreto di revoca n. 4007/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 novembre 1954, con il quale è stata registrata al n. 9500 a nome della ditta I.E.M.A., con sede in Ranica (Bergamo), via Adelasio n. 22, la specialità medicinale denominata « Cutesil I.E.M.A. », flacone gr. 150 per uso veterinario, prodotta nell'officina della ditta stessa;

Considerato che da un controllo effettuato è risultato che la percentuale di cloro organico totale trovata nel campione in esame non corrisponde a quella calcolata in base alla composizione dichiarata (dichiarato gr. 0,75 su gr. 1,50 di D.D.T. trovato gr. 0,40 = — 46 %), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cutesil I.E.M.A. » flacone × gr. 150 uso veterinario, registrata al n. 9500 con decreto in data 3 novembre 1954 a nome della ditta I.E.M.A. di Ranica (Bergamo).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Bergamo è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(4087)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale Calcioferrarseno con fosforo sciroppo, della ditta Lab. Farmaceutici Ifarm di Napoli. (Decreto di revoca n. 4001/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 14 maggio 1958, con il quale veniva registrata al n. 13920 la specialità medicinale Calcioferrarseno con fosforo sciroppo flacone gr. 150 a nome della ditta Laboratori farmaceutici Ifarm, con sede in Napoli, via San Giuseppe dei Nudi, 77, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1931, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Calcioferrarseno con fosforo nella seguente preparazione sciroppo flacone gr. 150 registrata al n. 13920 in data 14 maggio 1958 a nome della ditta Laboratori farmaceutici Ifarm di Napoli.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Napoli è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(4081)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1966.

Revoca dell'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari dell'Istituto di studi sul lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1955 concernente l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari dell'Istituto di studi sul lavoro, con sede in Roma;

Vista l'istanza avanzata dall'Istituto di studi sul lavoro tendente ad ottenere la revoca dell'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari, avendo deliberato di corrispondere in proprio, con decorrenza dal 1° ottobre 1965, un trattamento di famiglia nella stessa misura e con le stesse modalità adottate per gli impiegati dello Stato;

Decreta:

E' revocata, con decorrenza 1° ottobre 1965, l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari, disposta con il decreto ministeriale 28 settembre 1955 dell'Istituto di studi sul lavoro, con sede in Roma.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(3995)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1966.

Approvazione di alcune condizioni di polizza relative alla riduzione e riscatto nell'assicurazione combinata di capitale e rendita, presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari per il calcolo dei valori di riduzione e di riscatto relativi alla combinazione delle tariffe vita intera e rendita differita, presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

Roma, addì 28 aprile 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(3991)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1966.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione di Milano, con sède in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

Tariffa n. 30, relativa all'assicurazione, a premio temporaneo, di una rendita vitalizia immediata di sopravvivenza, pagabile al beneficiario dalla morte dell'assicurato;

Tariffa n. 30/C, relativa all'assicurazione complementare, a premio temporaneo, di una rendita vitalizia immediata, di sopravvivenza pagabile al beneficiario dalla morte dell'assicurato.

Roma, addì 28 aprile 1966

(3993) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Reufilina » fiale 5 cc., fiale 10 cc. e supposte della ditta Farmaceutici Gueli Luigi, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4016/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 ottobre 1959, con il quale sono state registrate la preparazione fiale da 5 cc. al n. 6364, la serie fiale da 10 cc. al n. 6364/1, la categoria supposte al n. 6364/*B* della specialità medicinale denominata « Reufilina », a nome della ditta Farmaceutici Gueli Luigi, con sede in Milano, via G. Da Salò n. 13, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Giacomini, con sede in Milano, via Livinallongo n. 3.

Considerato che da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio, le composizioni sono risultate non corrispondenti al dichiarato e precisamente:

a) nella preparazione fiale da 5 cc. e da 10 cc. la Vitamina *E* è risultata rispettivamente inferiore dell'85 % e dell'87 % al dichiarato;

b) nella preparazione supposte, dall'analisi di una prima scatola la vitamina *E* è risultata inferiore del 32 %, mentre dall'analisi di una seconda scatola la stessa vitamina è risultata assente (100 %).

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

Sentito il Consiglio superiore di sanità·

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Reufilina » fiale da 5 cc., serie fiale da 10 cc., categoria supposte, registrata rispettivamente ai numeri 6364, 6364/1 e 6364/*B* con decreto in data 22 ottobre 1959 a nome della ditta Farmaceutici Gueli di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio;

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(4095)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1966.

Norme per l'importazione a dazio ridotto nell'anno 1966 di tonn. 161.000 di ghisa da fonderia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1498, concernente variazioni al regime daziario della vigente tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio del 5 % sul valore, prevista alla nota 2 di cui alle voci della tariffa doganale 73.01-B-II-b e 73.01-C-II, nei limiti di un contingente globale di tonn. 161.000, per l'anno 1966, è concessa dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette alle aziende industriali dirette utilizzatrici ed alle ditte commerciali, che operano in nome e per conto delle aziende utilizzatrici, per i seguenti prodotti provenienti da Paesi estranei alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio:

ghise ematiti, contenenti in peso 1,50 % o meno di manganese, altre, diverse da quelle ottenute con carbone di legna (v.d. 73.01-B-II-b);

ghise fosforose, contenenti in peso più di 1 % di silicio (v.d. 73.01-C-II).

Art. 2.

All'uopo, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le suddette aziende e ditte devono inviare apposita istanza, diretta per conoscenza al Ministero industria e commercio, corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che l'azienda destinataria della ghisa gestisce una fonderia.

La Direzione generale delle dogane e imposte indirette, d'intesa con il prefato Ministero per quanto concerne l'assegnazione delle quote del contingente sulla base delle domande pervenute, autorizza la dogana designata dal richiedente all'applicazione del dazio ridotto.

Art. 3.

Alla dogana incaricata dell'operazione dovrà prodursi formale atto d'impegno da parte dell'azienda utilizzatrice a non riesportare il prodotto introdotto a dazio agevolato.

Inoltre presso gli stabilimenti concessionari sarà tenuto un registro di carico e scarico, previamente vidimato dalla dogana, le cui risultanze devono essere in corrispondenza alle risultanze dei registri di lavorazione. Tutti i registri verranno esibiti ad ogni richiesta dei militari della Guardia di finanza e dei funzionari doganali incaricati di saltuari controlli presso le fonderie.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1966

Il Ministro: PRETI

(4069)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1966.

Nomina di un membro della Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi dell'I.N.A.I.L. in rappresentanza degli artigiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 49, terzo comma, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, recante disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, che stabilisce che contro l'applicazione della tariffa dei premi effettuati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro può ricorrere ad una apposita Commissione in cui sono rappresentate le categorie dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 39, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che ha previsto che la composizione della anzidetta Commissione sia integrata dalla partecipazione di un rappresentante degli artigiani;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina in seno alla Commissione anzidetta del rappresentante della categoria degli artigiani;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Il dott. Mario Manini è chiamato a far parte della Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in rappresentanza degli artigiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1966

Il Ministro: BOSCO

(4070)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI ORFANI DI GUERRA

Entrata in funzione del Comitato circondariale per gli orfani di guerra di Pordenone

IL PRESIDENTE NAZIONALE

On.le generale dott. Luigi Chatrian, assistito dal capo dell'Ufficio di segreteria, vice prefetto dott. Giovanni Pellicciotti;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale O.N.O.G. n. 81 del 3 febbraio 1965, con cui, in esecuzione del disposto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, è stato istituito in Pordenone il Comitato circondariale per gli orfani di guerra, che eserciterà tutte le competenze che in atto sono attribuite al Comitato provinciale per gli orfani di guerra di Udine, relativamente al territorio compreso nel circondario di Pordenone;

Vista la riserva formulata nel secondo comma della parte dispositiva della suindicata deliberazione, circa il mandato conferito dal Comitato nazionale al presidente nazionale O.N.O.G. di fissare la data di entrata in vigore di detto Comitato circondariale;

Ritenuto che il Comitato circondariale di cui trattasi possa iniziare la sua attività dal 2 maggio 1966;

Delibera:

Il Comitato circondariale per gli orfani di guerra di Pordenone entrerà in funzione in data 2 maggio 1966.

Da tale data, relativamente al territorio compreso nel circondario di Pordenone, cessano di avere in vigore tutte le competenze in atto esercitate dal Comitato provinciale per gli orfani di guerra di Udine.

La presente deliberazione, a termini dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 1964, n. 735, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e negli albi dei Comuni appartenenti al circondario di Pordenone.

Roma, addì 13 aprile 1966

Il presidente nazionale: Luigi CHATRIAN

Il capo della segreteria: dott. G. PELLICCIOTTI

(3980)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieto di caccia e uccellagione in una zona del comune di Giustenice (Savona)

Con decreto 26 aprile 1966, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con decreto ministeriale 6 agosto 1962 nella zona in comune di Giustenice (provincia di Savona) dell'estensione di ettari 300 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 6 agosto 1962 viene revocato.

(3893)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana del « Tesa-Rai », con sede in Puos d'Alpago (Belluno).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 3420 in data 23 aprile 1966, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana del « Tesa-Rai », con sede in Puos d'Alpago (Belluno) deliberato dal Consiglio dei delegati del Consorzio suddetto in data 28 dicembre 1965.

(3982)

Approvazione del piano preventivo di riparto provvisorio delle spese per la manutenzione ordinaria delle strade del Consorzio di miglioramento fondiario « Poggio Molare », con sede nel comune di Bracciano (Roma).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, n. 9931 in data 28 aprile 1966, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, il piano preventivo di riparto provvisorio delle spese per la manutenzione ordinaria delle strade del Consorzio di miglioramento fondiario « Poggio Molare », con sede nel comune di Bracciano (Roma), deliberato dalla Deputazione amministrativa dell'Ente nella adunanza del 9 agosto 1965.

(3935)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1966, la provincia di Trapani viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 628.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4118)

Autorizzazione al comune di Militello in Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1966, il comune di Militello in Val di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4117)

Autorizzazione al comune di Alessandria della Rocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1966, il comune di Alessandria della Rocca (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.261.711, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4105)

Autorizzazione al comune di Sambuca di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1966, il comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.948.694, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4106)

Autorizzazione al comune di Cerzeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1966, il comune di Cerzeto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.668.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4107)

Autorizzazione al comune di Basicò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1966, il comune di Basicò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.690.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4108)

Autorizzazione al comune di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1966, il comune di Brolo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.579.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4109)

Autorizzazione al comune di Gaggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1966, il comune di Gaggi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.733.176, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4110)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Marea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1966, il comune di Gioiosa Marea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.749.014, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4111)

Autorizzazione al comune di Pace del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1966, il comune di Pace del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.943.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4112)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1966, il comune di Montemaggiore Belsito (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.301.367, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4113)

Autorizzazione al comune di Petralia Soprana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1966, il comune di Petralia Soprana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.386.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4114)

Autorizzazione al comune di Santa Cristina Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1966, il comune di Santa Cristina Gela (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.298.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4115)

Autorizzazione al comune di Valledolmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1966, il comune di Valledolmo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.234.133, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4116)

Autorizzazione al comune di Fontanarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1966, il comune di Fontanarosa (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.702.788, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4099)

Autorizzazione al comune di Torella del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1966, il comune di Torella del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4100)

Autorizzazione al comune di Capistrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1966, il comune di Capistrano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.554.956, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4101)

Autorizzazione al comune di Tresnuraghes ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1966, il comune di Tresnuraghes (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.041.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4103)

Autorizzazione al comune di Salaparuta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1966, il comune di Salaparuta (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.894.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4104)

Autorizzazione al comune di Molini di Triora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1966, il comune di Molini di Triora (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.534.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4119)

Autorizzazione al comune di Fondachelli Fantina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1966, il comune di Fondachelli Fantina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.064.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4102)

Autorizzazione al comune di Laterina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1966, il comune di Laterina (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.844.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4120)

Autorizzazione al comune di Grancona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1966, il comune di Grancona (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.190.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4121)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 12 maggio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,55	624,60	624,56	624,63	624,60	624,48	624,61	624,48	624,48	624,60
$ Can.	579,70	579,70	579,75	579,65	579,25	579,65	579,90	579,70	579,65	579,50
Fr. Sv.	144,73	144,74	144,74	144,76	144,73	144,72	144,745	144,75	144,72	144,73
Kr. D.	90,33	90,30	90,28	90,32	90,35	90,33	90,335	90,30	90,33	90,32
Kr. N.	87,263	87,26	87,27	87,27	87,25	87,26	87,28	87,25	87,26	87,25
Kr. Sv.	121,21	121,28	121,30	121,315	121,30	121,19	121,32	121,20	121,19	121,28
Fol.	172,08	172,10	172,08	172,03	172 —	172,08	172,025	172,05	172,08	172 —
Fr. B.	12,553	12,555	12,55	12,5545	12,55	12,55	12,556	12,52	12,55	12,55
Franco francese	127,44	127,44	127,4450	127,44	127,425	127,43	127,45	127,40	127,43	127,42
Lst.	1744,68	1744,40	1744,60	1744,50	1744,25	1744,65	1744,50	1744,65	1744,65	1744,50
Dm. occ.	155,41	155,43	155,4250	155,445	155,45	155,39	155,4525	155,40	155,39	155,42
Scell. Austr.	24,170	24,17	24,16	24,17375	24,15	24,16	24,1745	24,17	24,16	24,17
Escudo Port.	21,759	21,76	21,75	21,7625	21,78	21,76	21,7565	21,76	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,43	15,4275	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 12 maggio 1966

Rendita 5 % 1935	108,05
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,475
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,50
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,35
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,425
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 maggio 1966

1 Dollaro USA	624,62
1 Dollaro canadese	579,775
1 Franco svizzero	144,752
1 Corona danese	90,327
1 Corona norvegese	87,275
1 Corona svedese	121,317
1 Fiorino olandese	172,027
1 Franco belga	12,555
1 Franco francese	127,445
1 Lira sterlina	1744,50
1 Marco germanico	155,449
1 Scellino austriaco	24,174
1 Escudo Port.	21,759
1 Peseta Sp.	10,424

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dottoressa Lea Giacomini, nata in Repubblica di S. Marino il 27 marzo 1910, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dall'Università di Roma il 4 gennaio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(3920)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Franca Vitale, nata a Legnano (Milano) il 1° settembre 1930 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere conseguito presso l'Università di Pisa il 13 febbraio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(3715)

Il dott. Pietro Salvo, nato a Trapani il 12 luglio 1924 ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università di Palermo il 7 dicembre 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(3716)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1966, registro n. 18 Pubblica istruzione, foglio n. 177, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla Filatura Hussy & C. S.p.A. avverso il decreto ministeriale in data 4 marzo 1959, con il quale è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla zona a giardini di piazza Risorgimento, sita nell'ambito del comune di Luino (Varese).

(3775)

Con decreto presidenziale del 1° marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1966, registro n. 30 Pubblica istruzione, foglio n. 67, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 21 marzo 1964 dalla professoressa Maria Carmina Bonadonna, avverso la mancata retribuzione delle sei ore di calligrafia, toltele con decreto n. 15217 del 15 ottobre 1963 con il quale veniva modificata la sua nomina triennale da 12 a sei ore settimanali a seguito della trasformazione della scuola di avviamento in scuola media.

(3776)

Con decreto presidenziale del 28 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1966, registro n. 30 Pubblica istruzione, foglio n. 68, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 5 settembre 1964 dall'insegnante Argenio Roberto avverso l'esclusione dalla graduatoria dei non abilitati all'insegnamento delle applicazioni tecniche nelle scuole medie in provincia di Avellino per l'anno scolastico 1964-65.

(3778)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1966, registro n. 21, foglio n. 211, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dai signori Adolfo ed Alessandro Aloschi contro il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione in data 24 luglio 1963.

(3939)

Con decreto presidenziale del 1° marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1966, registro n. 30 Pubblica istruzione, foglio n. 65, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 18 dicembre 1963 dalla professoressa Iole Cimino avverso la decisione con la quale la Commissione dei ricorsi, operante presso il Provveditorato agli studi di Agrigento, aveva respinto il suo gravame gerarchico proposto contro il punteggio attribuitole nella graduatoria provinciale dei non abilitati all'insegnamento di musica e canto nelle scuole medie per l'anno scolastico 1963-64.

(3777)

Con decreto presidenziale del 1° marzo 1966, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1966, registro n. 35 Pubblica istruzione, foglio n. 54, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 3 marzo 1965 dal prof. Filippo Lizzio avverso il provvedimento con il quale, in data 19 febbraio 1965, il provveditore agli studi di Milano gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi dalla retribuzione e dall'insegnamento.

(3918)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1966 registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1966, registro n. 19 Pubblica istruzione, foglio n. 293, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 28 dicembre 1964 dal prof. Oliva Antonio avverso la decisione 4 agosto 1964 con la quale la Commissione dei ricorsi del Provveditorato agli studi di Caserta ha respinto il gravame prodotto dall'interessato avverso la mancata valutazione di titoli nelle graduatorie degli aspiranti a supplenze di insegnamento per l'anno scolastico 1964-65.

(3938)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1966 registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1966, registro n. 19 Pubblica istruzione, foglio n. 292, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 29 marzo 1963 dalla professoressa D'Alessandro Branca Adele avverso la decisione ministeriale n. 1187 del 18 maggio 1963 che respingeva il gravame gerarchico prodotto dalla citata insegnante avverso la rettifica di ufficio della sua iscrizione all'albo professionale, modificandone il titolo in corrispondenza dell'abilitazione all'insegnamento di « pedagogia e morale » da essa posseduto.

(3940)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 1328-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 1328-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Castellani & Maioli, con sede in Valenza (Alessandria), via Paletta n. 7.

(3749)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 8 gennaio 1966 « Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale percentualista dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Cagliari », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 21 marzo 1966, nella tabella allegata, al secondo comma delle note, in luogo di « Per quanto concerne, infine, le categorie dei lavoratori... » leggasi: « Per quanto concerne la classificazione delle aziende... ».

(4150)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità e infanzia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 300.15/181 del 19 febbraio 1965, l'Opera nazionale maternità e infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione di Santo Stefano di Camastra con deliberazione n. 28 del 28 agosto 1965.

La donazione consiste in un terreno, sito in Santo Stefano di Camastra Piano Botte Torrazza della superficie di mq. 1275, distinto in catasto dall'art. 329, part. n. 1104, foglio di mappa n. 2, confinante ad ovest con stradella attigua alla Casa della Regione, ad est con stradella attigua alle Case ESCAL, a nord ed a sud con la Strada nazionale n. 113 e del periziato valore di L. 5.737.500.

Il suddetto terreno è da destinarsi alla costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(3831)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1966, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dai signori Pio Santucci, Carlo D'Alessandro, Giuseppe Forino e Antonio Lanzillotta, appartenenti alla carriera di concetto del Ministero del commercio con l'estero con la qualifica di segretario, avverso il decreto ministeriale 12 aprile 1962, con il quale furono promossi, per merito comparativo, alla qualifica di primo segretario. n. 5 segretari nelle persone dei signori Domenico Piccininni, rag. Valerio Santaniello, dott. Bruno Dejana, rag. Aroldo Angeletti e rag. Giuseppe Lazzarini, e furono pretermessi i ricorrenti.

(3983)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1) l'avv. Carmelo Sorrentino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Andrea di Conza (Avellino);

2) il comm. Simone Parrella è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicola Manfredi (Benevento);

3) il sig. Giuseppe Saracino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Chieuti (Foggia);

4) il sig. Beniamino Lasala è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Banzi (Potenza);

5) l'ins. Pietro Di Sanzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemurro (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1966

Il Governatore: CARLI

(4138)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per titoli a ventisei posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, che apporta modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso per titoli a ventisei posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella *C* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) avere compiuto gli studi di istruzione elementare;

2) essere in possesso della patente di guida per autoveicoli appartenenti alla categoria « C »;

3) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non superato il 32°, salve le elevazioni previste dal quarto comma del presente articolo;

4) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

6) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

7) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento nel servizio;

8) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Ai fini dell'ammissione al concorso, il predetto limite massimo di età di trentadue anni è elevato:

1) a trentaquattro anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a trentasette anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per i connazionali rimpatriati dallo Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente numero 1) si cumulano con quelle di cui ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quaranta anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, nei confronti dei quali, però, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Modagiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 e 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a cinquantacinque anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

b) di coloro che si trovano nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

c) di coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione X via Flavia n. 6, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedasi schema esemplificativo allegato al presente decreto) dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio;

h) gli estremi della patente automobilistica di categoria « C » di cui sono in possesso, con l'indicazione altresì della data in cui la stessa è stata conseguita e dell'uso per cui è stata rilasciata;

i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Sia la firma del notaio che quella dei segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I candidati hanno facoltà di produrre, a corredo delle domande di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, diploma o attestato ufficiale che essi ritengono utile ai fini del concorso stesso.

Non si terrà conto dei documenti che perverranno dopo il termine indicato al primo comma del presente articolo, anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammisione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito del successivo art. 7.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà integrata, per la sola prova di idoneità tecnica, da un esperto nella conduzione di autoveicoli.

Essa determina i criteri di valutazione dei titoli, esprime il giudizio sulla prova pratica di scrittura sotto dettato e sulla prova di idoneità tecnica e forma la graduatoria di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 6.

Prova pratica di scrittura e di idoneità tecnica

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

La prova di idoneità tecnica consisterà nella dimostrazione da parte del candidato di possedere:

a) conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale;

b) conoscenza generica del funzionamento del veicolo, specialmente in relazione agli organi di manovra;

c) abilità alla guida, rilevabile quest'ultima dalla prova di conduzione di un'automobile per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti.

Le prove medesime non si intenderanno superate se non si è riportata almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno in cui detta prova sarà svolta, sarà data comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dello inizio della prova stessa: della data e del luogo di svolgimento della prova pratica verrà data notizia nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che avranno superato la predetta prova pratica, saranno ammessi a sostenere quella di idoneità tecnica. L'ammissione a quest'ultima verrà comunicata agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

L'attribuzione del punteggio relativo ai titoli sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova pratica di scrittura in base ai criteri che verranno da essa preventivamente determinati.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando ai punti attribuiti dalla Commissione giudicatrice ai titoli posseduti dai candidati la media dei voti riportati nella prova pratica di scrittura sotto dettato e in quella di idoneità tecnica.

Art. 7.

Titoli di precedenza o preferenza nella nomina.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di scrittura e la prova di idoneità tecnica dovranno presentare direttamente o far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione X, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

A tal fine, gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ed i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forme armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dall'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzata dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendenvano i genitori.

I figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati di cui al quarto comma del presente articolo dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 400, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione nonchè la categoria della stessa.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati al settimo comma del presente articolo nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I profughi da territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, in carta bollata da L. 400, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione.

Gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e i feriti di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta legale da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente capoverso, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 400, della autorità militare

I candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *c*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio ovvero copia o estratto del foglio matricolare, in carta legale, rilasciato dalla autorità militare competente.

I dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla Amministrazione competente.

Art. 8.
Graduatoria

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei punti assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli e della media dei voti da essi riportati nella prova pratica di scrittura sotto dettato e in quella di idoneità tecnica.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori l'Amministrazione tiene conto delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione X del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per la ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo dla L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto, anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente Prefettura e attestante il conseguimento, in data anteriore alla scadenza del termine di cui al precedente art. 3, primo comma, della patente di guida per autoveicoli appartenenti almeno alla categoria « C »;

7) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico dev'essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riusciere di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

8) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1), 6) e 7) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 7, salvo che non l'abbiano già presentata per gli altri fini previsti dal presente decreto.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

5) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 400 dalla competente Prefettura, attestante il conseguimento della patente di guida per autoveicoli appartenenti almeno alla categoria « C ».

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui all'art. 8.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina ad agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro, tra i vincitori stessi, che provengono dal personale non di ruolo, viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1965
Registro n. 15 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 256

ALLEGATO N. 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione X - Via Flavia n. 6 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . domiciliato in . . (provincia di . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a ventisei posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso, perchè . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) . .;

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (2);

4) è in possesso del certificato di licenza di istruzione elementare (V elementare) conseguito presso . . . . . in data . . . . . .;

5) è in possesso dalla patente di guida per autoveicoli appartenenti alla categoria . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (3) . . . . .

7) ha prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, presso . in qualità di dal . (4);

oppure: non ha mai prestato servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Allega i sottoindicati documenti che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito:

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:

. .

. . . ., li .

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . (5).

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(3) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato a rivedibile (indicandone i motivi).

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

Visto, *Il Ministro*: DELLE FAVE

(2798)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) della Stazione sperimentale per l'industria del vetro in Venezia-Murano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 16 ottobre 1954, n. 1032, riguardante l'organico della Stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che detta norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) della Stazione sperimentale per l'industria del vetro in Venezia-Murano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive, che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini

politici nelle Provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo all. *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4) possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal riceviemnto della apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale

loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, numero 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, e dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da lire 400, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 271, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Le medesime norme valgono per i diplomi di istruzioni secondaria di primo grado richiesti, a norma del summenzionato art. 2, per gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale che rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o corrispondente.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4) sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle dsposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400.

F) Certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dallo ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito lo accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400

del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte

1) Computisteria e ragioneria;
2) Istituzioni di diritto costituzionale e amministrativo.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) principi di economia politica e scienza delle finanze;
b) nozioni di diritto civile;
c) nozioni di statistica;
d) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 13.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:

da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a ispettore generale;

da due professori di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, delle materie sulle quali vertono le prove di esame;

da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed allo art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di vice segretario in prova e con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dello art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di sei mesi di prova ed in seguito al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente del Ministero dell'industria e del commercio o di altre Amministrazioni, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso, presso la Stazione sperimentale del vetro di Venezia-Murano.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di vaggio dalla sua residenza alla sede della Stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1966
Registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 153

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Div. II (concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . . in prova nella carriera . . . . . . del ruolo . . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . . (4);

f) di / non — aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per causa di servizio; mutilato od invalido civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale numero . . . . . rilasciato il . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . dall'ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3369)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a undici posti di aiuto assistente in prova nella carriera esecutiva del Corpo delle miniere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1965, messo in distribuzione il 22 aprile 1966, del Ministero dell'industria e del commercio, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a undici posti di aiuto assistente in prova nella carriera esecutiva del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 31 luglio 1965 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 27 luglio 1964.

(3998)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del pubblico concorso per esami e per titoli a venticinque posti di ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1966, (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 gennaio 1966, n. 690, concernente l'approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico per esami e per titoli a venticinque posti di ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1965, n. 951.

(4003)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Verona, del pubblico concorso per esami e per titoli a millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea per l'iscrizione nella sezione 3ª dell'albo compartimentale.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1966 (Parte 1ª e 2ª), è stata pubblicata la deliberazione n. 40 del direttore compartimentale di Verona, in data 15 febbraio 1966, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i novantotto posti riservati al Compartimento di Verona nel pubblico concorso a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea.

(4001)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Torino, del pubblico concorso per esami e per titoli a millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea per l'iscrizione nella sezione 3ª dell'albo compartimentale.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1966 (Parte 1ª e 2ª), è stata pubblicata la deliberazione n. 5 del direttore compartimentale di Torino, in data 23 febbraio 1966, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i trecentosessantaquattro posti riservati al Compartimento di Torino nel pubblico concorso a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea.

(4002)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9332 in data 16 novembre 1965, con il quale è stato bandito il concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1964;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;
Visto l'art. 8, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Pavia, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa è così composta:

Presidente:
Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:
Camporese dott. prof. Franco, medico provinciale capo di Treviso;
Donati prof. Salvatore, direttore della Clinica chirurgica della Università di Pavia;
Callerio prof. Giovanni, primario medico di ospedale di almeno 100 letti;
Rossi prof. Vittorio, medico condotto di Pavia;
Caselli dott. Luigi, direttore di sezione della prefettura di Pavia.

Fungerà da segretario il dott. Giuseppe Di Cillo, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nell'albo pretorio dei Comuni interessati e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio.

Le prove di esame avranno luogo presso la Clinica chirurgica dell'Università di Pavia presso il Policlinico San Matteo ed avranno inizio non prima del 30 maggio 1966.

Pavia, addì 20 aprile 1966

Il medico provinciale: LANZARINI

(3854)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3524, in data 7 luglio 1965, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1964;
Visto il proprio successivo decreto pari numero in data 17 luglio 1965, con il quale si provvedeva a procrastinare il termine per la presentazione delle domande dal 30 agosto al 30 settembre 1965;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura, dell'Ordine provinciale dei medici, delle Amministrazioni comunali interessate;
Visti l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1964, è costituita come segue:

Presidente:
Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Lovino dott. Mario, ispettore generale medico;
Collenea Isernia dott. Francesco, direttore di sezione - Prefettura di Venezia;
Zagnoni prof. Carlo, primario chirurgo degli Ospedali civili riuniti di Venezia;
Dal Co prof. Carlo, primario medico degli Ospedali civili riuniti di Venezia;
Marzola dott. Rino, medico condotto di Venezia.

Segretario:
Campolieti rag. Giuseppe, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione avrà la sua sede in Venezia e darà inizio alle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e non oltre tre mesi dalla data stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 23 aprile 1966

Il medico provinciale: CANALIS

(3899)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4097 in data 20 luglio 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1964;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dall'Ordine dei medici di Forlì, dalla prefettura di Forlì e dalle Amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo Ministero della sanità.

Componenti:

Gravina dott. Giovanni, direttore di sezione della prefettura di Forlì;

Cavina dott. Vittorio, ispettore generale medico, medico provinciale di Pesaro;

Montanari prof. Giorgio, primario chirurgo dell'Ospedale di Riccione;

Pieragnoli prof. Enrico, primario medico dell'Ospedale di Riccione;

Ferneti dott. Gino, medico condotto di Forlì.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal prof. proc. de Marco Ignazio, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'Ospedale civile di Riccione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura ed all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Forlì, addì 2 aprile 1966

Il medico provinciale: ROBERTI

(4004)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3389 in data 26 ottobre 1965, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1964;

Viste le proposte dell'Ordine dei medici di Siena e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1964 è costituita come appresso:

Presidente:

Prestamburgo dott. Carlo, vice prefetto vicario in servizio presso la prefettura di Siena.

Componenti:

Ciuti dott. Valfredo, direttore di sezione del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura di Siena;

Gaglio dott. Luigi, ispettore generale medico, dirigente l'Ufficio del medico provinciale di Firenze;

Centauro prof. Alberto, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Siena;

Rago prof. Tommaso, specialista in ostetricia;

Cappelli Lina, ostetrica condotta.

Le mansioni di segretario sono affidate al dott. Bruno Zicari, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Siena.

Le prove di esame si svolgeranno in Siena ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Siena, addì 26 aprile 1966

Il medico provinciale: JERVOLINO

(4006)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4510 del 18 settembre 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 200 del 29 marzo 1965 con il quale fu nominata la Commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 5675 dell'11 dicembre 1965, con il quale fu stabilita l'ammissione all'esame dei concorrenti risultati in possesso dei requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1963:

1. Cioccolini Giuseppe	punti 116,20
2. Palombi Ovidio	» 109,25
3. Plebani Aroldo	» 98,25
4. Ciuti Emilio	» 95,79
5. De Vecchis Eldo	» 94,36
6. Massimetti Antonio	» 81,75
7. Rubino Pierluigi	» 79,19
8. Rulli Paolo	» 74,61

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura di Ascoli Piceno, dell'Ufficio del medico provinciale di Ascoli Piceno e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 28 aprile 1966

Il medico provinciale: ROCCHETTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2573 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità al concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno e bandito il 18 settembre 1964;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in premessa e sono assegnati alle condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Cioccolini Giuseppe: Amandola - Capoluogo II;
2) Palombi Ovidio: Comunanza - Croce di Casale;
3) Plebani Aroldo: Force - Capoluogo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura di Ascoli Piceno, dell'Ufficio del medico provinciale di Ascoli Piceno e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 28 aprile 1966

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(3952)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Schio, bandito con decreto del medico provinciale di Vicenza in data 31 maggio 1965, n. 495;

Ritenuta la regolarità degli atti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti al posto di ufficiale sanitario del comune di Schio come appresso riportata:

1. Zamperetti Cesare . . . . . . punti 155,316
2. Sarto Giuseppe . . . . » 152,493

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Vicenza e del Comune interessato.

Vicenza, addì 27 aprile 1966

Il medico provinciale: CAROLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3948 in data 27 aprile 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di ufficiale sanitario in comune di Schio, in seguito ad espletamento di pubblico concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cesare Zamperetti, nato a Ferrara il 25 novembre 1924, è nominato ufficiale sanitario del comune di Schio.

Il suddetto dott. Zamperetti dovrà prendere servizio entro il 1° luglio 1966, a pena di decadenza dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Vicenza e del Comune interessato.

Vicenza, addì 27 aprile 1966

Il medico provinciale: CAROLA

(4063)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 13942 in data 31 dicembre 1962, con il quale venne indetto il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1962;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino:

1. Vittore Pierina in Pavia . . . . punti 55,8379
2. Merlo Maria . . . . » 54,0933
3. Mattioni Marcella in Sciotto . . . » 53,2587
4. Berini Ada . . . . » 51,5763
5. Sappino Maria in Casetta . . . . » 51,1927
6. Monateri Anna in Basso . . . . » 50,5161
7. Avonto Rosa . . . . » 48,9379
8. Bernardon Guglielmina . . . . . . » 48,2753
9. Sacchero Teresa . . . . » 47,5123
10. Garetto Liliana in Ferro . . . . . » 47,0996
11. Meacci Dina . . . . » 46,4960
12. Bosano Marta Anna . . . . . . » 46,4550
13. Chiapparo Carmela . . . . » 44.6238
14. Vittone Francesca . . . . » 44,4953
15. Vittore Gemma . . . . » 44,1544
16. Bruni Maria in Rosi . . . . . . » 44,0460
17. Conte Giovanna in Bona . . . . . » 43,8590
18. Di Natale Letizia in Catalfamo . . . » 43 —
19. Bibi Ornella in Ortolani . . . . . » 42,5070
20. Cazzolla Giuseppina . . . . . . » 42,4381
21. Cagliano Rosalba . . . . » 42,1128
22. Coda Laura in Melchiorri . . . . » 40,3982
23. Moisio Adriana . . . . » 40,1132

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio delle Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Torino, addì 19 aprile 1966

Il medico provinciale: RAMUSINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/2593 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1962;

Viste le domande delle singole concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte indicate a fianco di ciascuna di esse:

Vittore Pierina in Pavia: Poirino - Isolabella;
Merlo Maria: Piverone - Palazzo Canavese;
Mattioni Marcella in Sciotto: Lanzo Torinese;
Berini Ada: Coazze;
Sappino Maria in Casetta: Baldissero Torinese - Montaldo Torinese - Pavarolo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Torino, addì 19 aprile 1966

Il medico provinciale: RAMUSINO

(3951)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto consorziale vacante nella provincia di Caltanissetta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del prefetto di Caltanissetta n. 942 del 26 agosto 1957, con il quale viene indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto presso il Consorzio veterinario Serradifalco-Montedoro, vacante, in provincia di Caltanissetta, al 30 novembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 373 del 10 febbraio 1966, con il quale — uniformandosi alla decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 305, pubblicata l'11 luglio 1962 ha proceduto, con propri provvedimenti, agli adempimenti del concorso di cui sopra;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa relativa a numero due candidati risultati idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 138 del 30 novembre 1959;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Cognata Carlo . . . punti 60,98
2. Montalto Angelo . . . » 56,05

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Caltanissetta, addì 15 aprile 1966

Il veterinario provinciale: SAPORITO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto e richiamato in ogni sua parte il decreto, di pari data, n. 852, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario condotto presso il Consorzio veterinario Serradifalco-Montedoro, vacante — in provincia di Caltanissetta — al 30 novembre 1956, bandito con decreto prefettizio n. 942 del 26 agosto 1957;

Viste le domande dei singoli candidati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la circolare del Ministero della sanità n 138 del 30 novembre 1959 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Cognata Carlo è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto presso il Consorzio di Serradifalco-Montedoro.

Il presidente pro-tempore del Consorzio veterinario dei comuni di Serradifalco e Montedoro è incaricato, per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Caltanissetta, addì 15 aprile 1966

Il veterinario provinciale: SAPORITO

(3819)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 14 aprile 1966, n. 5.

Modifiche alla legge 15 marzo 1963, n. 21, concernente « Provvidenze straordinarie per lo sviluppo dei comuni di Licata e Palma Montechiaro ».

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione siciliana n.* 19 *del* 16 *aprile* 1964)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine entro il quale era prevista la stipulazione da parte dei comuni di Licata e Palma Montechiaro, dei mutui di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1963, n. 21, è prorogato di 5 anni.

Art. 2.

La lettera *d*) dell'art. 2 della legge 15 marzo 1963, n. 21, è sostituita dalla seguente: « da tre rappresentanti dei lavoratori scelti su terne proposte dalle organizzazioni operanti nella zona ».

Art. 3.

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

Alla programmazione ed alla progettazione delle opere previste dagli articoli 2, 5 e 7 provvede il Comitato previsto dall'art. 2.

All'approvazione dei programmi provvede, con suo decreto, l'Assessore per lo sviluppo economico.

Per l'approvazione dei progetti si provvede a norma della vigente legislazione regionale.

Per l'esecuzione dei lavori si provvede a mezzo dei comuni di Licata e Palma Montechiaro con l'osservanza delle norme anzidette.

Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni sull'espropriazione per pubblica utilità.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 14 aprile 1966

CONIGLIO

CAROLLO — MANGIONE

(3828)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.